

CAMERA DEI DEPUTATI N. 786

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

SILVIA COSTA, FRONZA CREPAZ, FUMAGALLI CARULLI, MAZZUCONI, MOIOLI VIGANÒ, NENNA D'ANTONIO, NUCCI MAURO, TEALDI, ZANFERRARI AMBROSO, VITI, AGRUSTI, LA PENNA, SAPIENZA, FRANCESCO FERRARI, ZARRO, SAVIO, CAFARELLI, ALESSI, SANTUZ, VISCARDI, MICHELINI, SANGALLI, GOTTARDO, SANZA, PATRIA, AZZOLINI, TASSONE, WILMO FERRARI, ROJCH, NICOTRA, ARMELLIN, IODICE, LUIGI RINALDI, ANGELO LA RUSSA, FARACE, RANDAZZO, SANESE, ZOPPI, GIUSEPPE SERRA, LUCCHESI, PISICCHIO, LUSETTI, TANCREDI, VINCENZO MANCINI, PIERLUIGI CASTAGNETTI, FRASSON, RIGGIO, LAMORTE, BIAFORA, VAIRO, NAPOLI, LEONE, CILIBERTI, LIA, TORCHIO

Riconoscimento alle candidate coniugate della facoltà di presentare la propria candidatura per le elezioni politiche e amministrative con il solo cognome da nubile o da coniugata

Presentata il 18 maggio 1992

ONOREVOLI COLLEGGHI! — La condizione in cui si vengono a trovare le candidate coniugate in qualunque tipo di competizione elettorale è oggettivamente svantaggiata rispetto sia ai candidati che alle candidate nubili.

Infatti l'obbligatorietà per la donna sposata di aggiungere al proprio cognome quello del marito per conseguire la sua identità anagrafica, in base all'articolo

143-bis del codice civile, introdotto dall'articolo 25 della legge 19 maggio 1975, n. 151, può costituire un doppio ostacolo ai fini delle pari opportunità con gli altri candidati.

Da un lato, infatti, per quanto riguarda la elezione della Camera dei deputati, l'esito del referendum del 9 e 10 giugno 1991 comporta l'obbligo per gli elettori di scrivere per intero il cognome del candidato o

della candidata prescelti. È evidente che lo sforzo di memorizzazione per i due cognomi delle candidate coniugate potrebbe penalizzarle.

Dall'altro lato, la candidata nota ai cittadini con il cognome da coniugata viene inserita nelle liste elettorali con il cognome da nubile che precede in ordine alfabetico quello del marito, con l'evidente rischio di una ridotta identificabilità e riconoscibilità.

Per ovviare a entrambi questi *handicap* che di fatto possono penalizzare le candidate coniugate nelle competizioni elettorali, si propone di consentire alla candidata coniugata la facoltà di presentarsi a sua scelta con il cognome da nubile o con il cognome da coniugata o con i cognomi da nubile e da coniugata, al fine di essere più direttamente riconoscibile dagli elettori.

Per tale finalità si propone, in deroga alla normativa generale, la facoltà e non

l'obbligo della candidata di indicare accanto al proprio cognome quello del marito, o, in alternativa, di indicare il solo cognome da coniugata.

La proposta quindi prevede un'opportuna integrazione alle leggi riguardanti l'elezione della Camera dei deputati (articolo 1), l'elezione del Senato della Repubblica (articolo 2), l'elezione delle amministrazioni comunali (articolo 3), l'elezione degli organi delle regioni a statuto ordinario (articolo 4).

Tale espressa statuizione non è invece necessaria per l'elezione al Parlamento europeo (legge 24 gennaio 1979, n. 18), per quella dei consigli provinciali (legge 8 marzo 1951, n. 122) e per quella dei consigli circoscrizionali (legge 8 aprile 1976, n. 278), in quanto tali normative rinviano espressamente, per quanto in queste non previsto, alle norme che vengono richiamate nei quattro articoli della presente proposta di legge.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. All'articolo 18 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« Le candidate coniugate possono facoltativamente aggiungere al proprio cognome quello del marito ovvero indicare in via esclusiva il solo cognome del marito ».

ART. 2.

1. Al quarto comma dell'articolo 9 della legge 6 febbraio 1948, n. 29, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Le candidate coniugate possono facoltativamente aggiungere al proprio cognome quello del marito ovvero indicare in via esclusiva il solo cognome del marito ».

ART. 3.

1. Dopo il quinto comma dell'articolo 28 del testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, è inserito il seguente:

« Le candidate coniugate possono facoltativamente aggiungere al proprio cognome quello del marito ovvero indicare in via esclusiva il solo cognome del marito ».

ART. 4.

1. Dopo il sesto comma dell'articolo 9 della legge 17 febbraio 1968, n. 108, è inserito il seguente:

« Le candidate coniugate possono facoltativamente aggiungere al proprio cognome quello del marito ovvero indicare in via esclusiva il solo cognome del marito ».